

Adj's

6313/09 

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 26/4/1986
N. 134/2009/REG. I.R. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|----------------|-------------|------------------|
| Dott. Fernando | LUPI | Presidente |
| Dott. Vittorio | ZANICHELLI | Consigliere |
| Dott. Aurelio | CAPPABIANCA | Consigliere |
| Dott. Massimo | SCUFFI | Consigliere |
| Dott. Biagio | VIRGILIO | Rel. Consigliere |

Oggetto
Pubblicità

R.G.N. 16456/07

Cron. 6313

Rep.

Ud. 11/2/2009

c.c.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE di CUNEO, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Sestio Calvino n. 33, presso l'avv. Luciana Cannas, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

MARNETTO Danilo, titolare della ditta **PUBLI MAR**;

- *intimato* -



avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 13/24/06, depositata il 12 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avv. Luciana Cannas per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380 *bis* c.p.c.

1293
/09



La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

<< 1. Il Comune di Cuneo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 13/24/06, depositata il 12 giugno 2006, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dalla Publi Mar di Danilo Marnetto, sono stati annullati gli avvisi di accertamento emessi dal Comune per imposta di pubblicità, relativa agli anni 2001 e 2002, in relazione alla installazione, da parte della contribuente, di cartelli segnaletici stradali contenenti i nominativi delle imprese interessate.

L'intimato non si è costituito.

2. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale e, allo stato, non risulta depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata previsto dall'art. 149 cod. proc. civ.: ne deriva, secondo il principio affermato dalla Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 627 del 2008, che, qualora tale avviso non venga prodotto fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 *bis* cod. proc. civ., ne conseguirà, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (salva la possibilità della rimessione in termini, nei casi e con le modalità indicate nella predetta pronuncia).

3. Il ricorso, con il cui unico motivo - dotato del quesito di diritto - si denuncia la violazione degli artt. 5 e 12 del d.lgs. n. 507 del 1993, appare manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto occasione di affermare il principio secondo cui è soggetto ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs., qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica; ne consegue che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lettera c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), i quali includono i segnali turistici e di territorio - aventi, ex art.



134 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada), "la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti" -, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del sopra citato art. 5 (Cass. nn. 17852 del 2004 e 4905 del 2005).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto, salvo quanto detto al punto 2, manifestamente fondato.>>;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all'avvocato del ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, rilevato preliminarmente che il ricorrente ha provveduto al deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 149 c.p.c., condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2009.

IL CANCELLIERE GI

Giuseppina Oddo


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 13 MAR. 2009

IL CANCELLIERE

Oddo

Il Presidente
(Fernando Lupi)



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 MAG. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA